



CITTA' DI BUSCA

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DI ARREDO URBANO

NORMATIVA GENERALE

PREMESSE

La presente regolamentazione ha l'obiettivo principale di favorire la riqualificazione del territorio e la valorizzazione del tessuto commerciale urbano.

A - CONTROLLO TERRITORIALE

Art. 1 - *Norme generali.*

Sono in vigore i dispositivi legislativi relativi a: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il presente Regolamento disciplina le procedure relative alla presentazione delle istanze ed il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli elementi di arredo urbano. Le sostituzioni o quanto altro rientrano nelle nuove autorizzazioni e seguono l'iter procedurale previsto nei successivi commi.

In tutto il territorio della Città di Busca non si potrà procedere all'esecuzione di alcuna delle seguenti opere relative al decoro ed arredo urbano senza prima aver ottenuto il provvedimento autorizzativo degli organi competenti:

1. la realizzazione di nuove vetrine e vetrinette nonché la sostituzione, la ristrutturazione, la ritinteggiatura o comunque la manutenzione di quelle esistenti;
2. la collocazione di qualsiasi tipo di insegne, sorgenti luminose, targhe, cartelli, bacheche, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda;
3. l'installazione di tende o coperture di qualsiasi tipo;
4. la realizzazione di *dehors* temporanei o l'occupazione temporanea e non di spazi pubblici o privati per l'esposizione di arredi, merci.

Affreschi, cartigli, lapidi ed altre simili, poste su facciate di case, anche private, a ricordo e commemorazione di personaggi, di eventi storici, sono da ritenersi inamovibili; chi volesse rimuoverle o modificarle deve chiedere il consenso al Comune.

B – VETRINE, ILLUMINAZIONE ESTERNA E CORNICI

Art. 2 - *Prescrizioni generali.*

Per le vetrine, per le insegne, per le tende, per l'illuminazione esterna e per le cornici, si rimanda a quanto stabilito nel seguente documento:

- “Linee guida relative all’esteriorità degli esercizi commerciali”, approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016;

C - VETRINETTE SOTTOPORTICO A PILASTRO

Art. 3 - Linee generali d'intervento.

Sono vietate le vetrinette su beni di pregevole forma estetico – architettonica, e/o vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Per le vetrinette esistenti, prive o di limitato interesse storico, all'interno delle zone di addensamento commerciale A1 (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e L.R. 12 novembre 1999, n. 28) è ammessa la sostituzione totale a condizione che la nuova vetrina abbia disegno riprodotto gli elementi storici e decorativi tipici del passato, con progetto che riprenda il disegno ed i materiali storici e, nel caso di vetrina storica quelli della medesima, purché realizzate esclusivamente nella parte interna (fronte pilastro) sottoportici in modo che queste non siano visibili dall'esterno.

Per quanto riguarda la parte porticata di Via Umbero I le nuove vetrinette dovranno essere realizzate solo sul lato interno portico in ferro battuto o legno e cristallo, con profondità massima non superiore a 30 cm, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e con forme e tipologie armonizzate con il contesto edilizio esistente.

L'impiego del tipo di materiale e del tipo di trattamento o colore devono essere chiaramente riprodotti ed indicati nella relazione tecnica allegata alla richiesta da presentare all'ufficio competente, nonché riportati sulle tavole di progetto allegate con campioni di colore.

E' vietata l'installazione di vetrinette "a bacheca" sporgenti o incassate poste anche a lato del negozio sulle facciate di edifici prospicienti su vie e marciapiedi pubblici o asserviti all'uso pubblico.

La collocazione di nuove vetrinette e la sostituzione di quelle esistenti, potranno essere vietate dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale, decoro urbano o sicurezza stradale.

D -INSEGNE, TENDE

Art. 4 – Prescrizioni generali.

Per le insegne, per le tende, si rimanda nel dettaglio a quanto stabilito nei seguenti documenti:

- “Linee guida relative all’esteriorità degli esercizi commerciali”, approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016;
- Art. 38 e 56 del Regolamento edilizio comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 26.07.2005;
- Art. 23 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- Artt. 47 – 55 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.

27 del 9 maggio 1994;

- Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 09 maggio 1994

Art. 5 – Insegne d'esercizio

Per insegna d'esercizio s'intende "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".¹

Le seguenti indicazioni hanno carattere generale per tutti i tipi di insegna.

Le insegne:²

- Devono essere installate nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce;
- In via del tutto eccezionale, potranno essere installate in altro modo, previo benestare degli Uffici competenti, nel rispetto della normativa vigente.

Per gli edifici monumentali e per il centro storico, è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

- a. Insegne a pareti frontali
- b. Insegne a pannello
- c. Insegne a bandiera
- d. Insegne ad affresco
- e. Insegne interne alla vetrina
- f. Insegne serigrafate

con le limitazione meglio dettagliate nelle "Linee guida relative all'esteriorità degli esercizi commerciali", approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016.

Art. 6 – Tende

Le seguenti indicazioni hanno carattere generale per tutti i tipi di tenda.

Le tende:

- Devono essere posizionate all'interno o leggermente al di fuori dell'apertura della vetrina, in modo tale da evitare qualsiasi interferenza con il disegno della facciata. Per le tende parasole è ammessa la sporgenza massima di 1,50 metri³; tale sporgenza deve comunque avere una larghezza inferiore di centimetri 10 alla larghezza del marciapiede;
- Il bordo inferiore della tenda deve essere posizionato ad una altezza minima pari a 2,20 metri dal piano medio del marciapiede o dal suolo;⁴
- Sono ammesse le seguenti forme:

¹ Art. 23 Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada

² Art. 38, del Regolamento edilizio comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 26.07.2005

³ Art. 56, comma 2, lettera b) del Regolamento edilizio comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 26.07.2005

⁴ *Ibidem*

- a. A telo teso
 - b. A cappottina
 - c. Verticale
- Le tende devono essere realizzate in apposito tessuto idrorepellente non plastificato, opaco, in tinta unita e nelle tonalità cosiddette neutre (bianco, beige, grigio chiaro o altra tinta (unita) tenue consone all'ambiente del centro storico, previa verifica da parte degli Uffici comunali competenti).
- I bracci devono essere a muro "tipologia e/o similitudine "ferro battuto" di colore ferro micaceo.⁵

Non sono ammesse tende sotto i portici.

La collocazione delle tende parasole aggettanti su area pubblica può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale, decoro urbano o sicurezza stradale.

In caso di più aperture dello stesso esercizio commerciale deve essere prevista una tenda per ciascuna di esse; non sono ammesse soluzioni con un'unica tenda a servizio di più aperture.

In considerazione del contesto ambientale in cui deve essere installata la tenda, e in presenza di limitazioni in altezza ecc. ecc., potranno essere consentite deroghe, con l'utilizzo di altre configurazioni (es. braccio estensibile), che dovranno essere opportunamente valutate dagli Uffici competenti.

Art. 7 - Autorizzazione all'installazione.

L'installazione delle vetrinette, delle insegne e delle tende è subordinata alla preventiva acquisizione del provvedimento autorizzativo unico del SUAP.

L'istanza di autorizzazione dovrà essere inoltrata, sull'apposita modulistica, al SUAP della Città di Busca, corredata di tutta la documentazione necessaria all'espletamento della pratica.

L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP competente, subordinato ai pareri/autorizzazioni del Responsabile del Servizio Urbanistica e del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni e direttive dettate dal presente Regolamento; è inoltre subordinato, quando dovuto, alla preventiva acquisizione della nulla osta di competenza di altri Enti ed Uffici quando interessati.

D - DEHORS

Art. 8 - Area di intervento.

L'installazione dei *dehors* esterni a protezione degli agenti atmosferici è consentita limitatamente alle attività commerciali dedite alla somministrazione di alimenti e bevande (bar, trattorie, pizzerie, ristoranti).

Art. 9 - Definizione di dehor.

Per *dehors* si intende l'insieme delle strutture e dei manufatti di tipo precario

⁵ Non sono consentiti bracci di colore bianco

posti all'esterno dei locali degli esercizi pubblici in cui si svolgono le attività di somministrazione alimenti e bevande e similari, allo scopo di consentire anche in tale contesto e per determinati periodi di tempo, lo svolgimento delle stesse attività.

Non costituisce *dehors*, ai sensi del presente regolamento:

a. l'occupazione del suolo pubblico o privato posto a diretto contatto con i locali di somministrazione del pubblico esercizio, mediante n. 3 tavolini e n. 9 sedie⁶, ad esclusione degli esercizi il cui accesso è sito sotto il portico ove non è permesso, senza una delimitazione della superficie determinata da vasi, elementi di arredo, ecc., e che tali arredi vengano quotidianamente rimossi all'ora di chiusura del locale. Tale occupazione dovrà comunque rispettare, in quanto a criteri di installazione, tipologie e materiali, le indicazioni del presente Regolamento e non potrà avere luogo in concomitanza o in aggiunta ad ulteriori occupazioni di suolo, ancorché già autorizzate o da autorizzare;⁷

b. l'uso di suolo, pubblico per consumo sul posto dei prodotti di gastronomia di esercizi di vicinato legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. È consentito anche ai titolari di impianti di panificazione e agli imprenditori agricoli effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, con esclusione del servizio assistito di vendita, con le stesse modalità applicative indicate alla lettera precedente.⁸ Per tale tipologia di occupazione del suolo pubblico, gli arredi utilizzati non devono risultare assimilabili a quelli normalmente utilizzati dai pubblici esercizi, non essendo previsti per tale tipologia di attività l'utilizzo congiunto della seduta e del piano.⁹

L'utilizzo del *dehors* e del suolo pubblico, ai sensi del presente regolamento, da parte dei clienti è vincolato agli stessi orari di apertura e chiusura del pubblico esercizio al quale è annesso, così come determinati nel rispetto della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e delle ulteriori disposizioni in materia.

Art. 10 - Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed a tutti i *dehors* posti all'esterno degli esercizi pubblici, ubicati sia su spazi pubblici che privati, compresi quelli gravati da servitù di uso pubblico, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale s'intende suddiviso in due diverse zone: a) il Centro Storico – Addensamento storico rilevante A1 - così come definito dalla Tavola 8 del vigente P.R.G.C.; b) la parte restante del territorio comunale.

⁶ Al di sotto del portico, non è consentito il posizionamento di tavolini e sedie ai lati dell'accesso dell'esercizio: gli stessi dovranno essere collocati sul lato opposto del portico stesso, garantendo uno spazio libero, per flussi pedonali, pari ad almeno 1,5 metri

⁷ Tale tipologia, assume le caratteristiche dell'opera precaria in quanto diretta a soddisfare obiettive necessità contingenti e temporanee, legate all'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione, e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità. Il carattere di temporaneità di tali *dehors* determina un'alterazione dello stato dei luoghi non in modo stabile, del tutto considerato irrilevante

⁸ Art. 3, comma 1, lettera f-bis del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006

⁹ Vedere Risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 372321 del 28 novembre 2016 e n. 86321 del 09 giugno 2015

Art. 11 - Autorizzazione all'installazione.

In entrambe le zone di cui al precedente art. 9, l'installazione dei *dehors* è subordinata alla preventiva acquisizione del provvedimento autorizzativo unico del SUAP.

L'istanza di autorizzazione dovrà essere inoltrata, sull'apposita modulistica, al SUAP della Città di Busca, corredata di tutta la documentazione necessaria all'espletamento della pratica.

L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP competente, subordinato ai pareri/autorizzazioni del Responsabile del Servizio Urbanistica e nel caso di *dehors* da installarsi su sito pubblico dal rilascio anche del parere/provvedimento per l'occupazione di aree o spazi pubblici da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni e direttive dettate dal presente Regolamento e della normativa vigente al riguardo,¹⁰ è inoltre subordinato, quando dovuto, alla preventiva acquisizione dei nulla osta di competenza di Enti ed Uffici quando interessati.¹¹

Art. 12 - Durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'installazione dei *dehors* può avere durata:

- a) su suolo privato = a tempo indeterminato
- b) su suolo pubblico/privato con pubblico passaggio = è pari alla durata dell'autorizzazione/concessione relativa all'occupazione di aree e spazi pubblici.

Art. 13 - Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento per motivi di pubblico interesse, nonché nel caso in cui il suo titolare non ottemperi alla richiesta di ricondurre il *dehors* alle condizioni di decoro imposte dall'autorizzazione, dall'ambiente e dalle presenti direttive.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale può richiedere una rimozione temporanea del *dehors*, o il suo spostamento o la sua parziale riduzione di superficie per ragioni di pubblico interesse, come a titolo meramente esemplificativo di manutenzione del suolo e/o del sottosuolo, di manifestazioni, nonché per giustificate altre operazioni che si rendano necessarie, previa comunicazione formale degli Uffici comunali competenti all'istruttoria.¹²

Art. 14 - Ubicazione e dimensioni degli spazi occupati dai dehors.

I *dehors* potranno essere installati sia su suolo privato (aree di proprietà e/o legittimamente detenute dal richiedente)¹³, sia su suolo pubblico assoggettabile ad occupazione, in aree ritenute idonee dagli Uffici comunali competenti (Ufficio Tecnico, Comando di Polizia Locale).

La conformazione planimetrica del *dehors* da installare su suolo pubblico o

¹⁰ È fatto salvo il rispetto della normativa statale e regionale, in particolare della D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010

¹¹ A titolo meramente esemplificativo l'A.S.L., la Provincia, l'Ufficio di Polizia Locale.

¹² Tale prescrizione ha carattere imperativo, pena la revoca del titolo abilitativo rilasciato

¹³ Nel caso che l'area privata sia in comproprietà, dovrà essere presentato il benestare da parte dei/del comproprietari/o

gravato da servitù di uso pubblico dovrà essere valutata di volta in volta in relazione alla localizzazione e dimensione del sito o area.

Potranno essere ammesse minime deroghe in caso di comprovate esigenze che fossero segnalate al momento della presentazione della domanda.

Art. 15 - Criteri di collocazione.

Il *dehors* non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

- in prossimità di incrocio il *dehors* non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- non è consentito installare *dehors*, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- l'area occupata dal *dehors* non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- nell'installazione del *dehors* dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui il *dehors* è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede;
- lo spazio occupato dal *dehors*, non potrà fuoriuscire dalla proiezione della facciata del locale;
- qualora il *dehors* occupi parte di corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione;
- sarà cura del competente Servizio di Polizia Locale verificare il rispetto dei suddetti criteri di collocazione esprimendo preventivamente su ogni istanza il proprio parere.

Tutti gli interventi dovranno prevedere il rispetto del superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 113 e D.M. 14 giugno 1989, n.236.

Art. 16 – Conformazione e tipologie.

Su tutto il territorio, i *dehors*:

- dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. Di conseguenza essi potranno essere costituiti da:
 - tavoli
 - sedie
 - ombrelloni e fioriere

I *dehors* devono essere realizzati con elementi (mobili, smontabili e facilmente rimovibili) che per forma e materiali utilizzati si integrino armoniosamente con l'ambiente e gli elementi architettonici circostanti, nel rispetto delle tradizioni

tipologiche del territorio comunale.¹⁴

Potranno essere eventualmente consentiti relativamente a quanto rubricato altri elementi di arredamento quali pannelli, strutture aperte di copertura del *dehors*, limitate attrezzature di pertinenza al servizio di somministrazione, da valutarsi di volta in volta in ordine a forma, dimensioni e materiali.

Art. 17 - Materiali.

a) Nell'ambito del Centro Storico – Addensamento storico rilevante A1, come evidenziato nelle “Linee guida relative all’esteriorità degli esercizi commerciali”, approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016, i materiali degli elementi costituenti i *dehors* dovranno essere consoni e dunque non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano. Non sono ammessi, come sistema di copertura, le tende aggettanti a sbraccio o telo teso, ancorate alla struttura della facciata dell’edificio.¹⁵ Più in particolare:

- La copertura ammessa nell’area di intervento deve essere costituita da ombrelloni a braccio laterale¹⁶ con copertura naturale¹⁷ in tinta unita, fornita di un solo punto di appoggio al suolo. Potranno essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie con dimensioni non superiori a 4 metri x 5 metri. La struttura portante dovrà essere in legno con disegno lineare e semplice;

- Nell’area di intervento non è ammesso l’uso di pedane, salvo nei casi in cui la presenza di elementi fisici non permettano soluzioni alternative per l’utilizzo dell’area, condizione che dovrà essere riscontrata e valutata dai competenti uffici comunali;

- L’area dei *dehors* può essere limitata da vasi, fioriere contenenti piante verdi, a condizione che siano ben curati e garantiscano la percezione visiva del contesto urbano. Le fioriere dovranno essere uguali tra di loro e il loro numero dovrà essere limitato: dovranno essere posizionate in modo tale che tra l’una e l’altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla doppia lunghezza della fioriera. I materiali ammessi, che non dovranno avere dimensioni superiori a 0,70 metri x 0,70 metri, sono i seguenti:

- a. Metallo verniciato color corten o grigio antracite
- b. Rame o ghisa naturale
- c. Metalli lapidei
- d. Legno naturale o trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con l’ambiente circostante

Potranno altresì essere in materiale plastico traslucido, illuminate internamente, purché venga individuata un’unica tipologia per tutti il fronte commerciale

I tavoli di forma rotonda, quadrata, rettangolare dovranno avere disegno quanto più lineare possibile e dovranno essere coordinati con le sedi. I

¹⁴ Ai sensi del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, quando i manufatti vengono impiegati nella funzione di arredo stradale secondo il disposto di cui all’ art. 180 (D.P.R. n. 495/1992), detti manufatti debbono essere autorizzati dal Ministero.

¹⁵ Tali sistemi di copertura vanno a creare alterazioni del prospetto edilizio

¹⁶ Sono in alternativa consentiti a palo centrale

¹⁷ Sono vietati tessuti plastici, ludici o pvc

materiali ammessi per questo tipo di arredo potrà essere tra i seguenti:

- a. Metallo
- b. Legno
- c. Vimini
- d. Materiale sintetico lavorato (tipo midollino)
- e. Per gli ombrelloni sono preferibili tinte color avorio RAL 1013

Sono vietati i tavolini in plastica, plastica-alluminio o dalle forme e dai disegni troppo complessi.

Nel caso di impiego del legno questo dovrà essere trattato con impregnanti naturali scuri.

b) Al di fuori del Centro Storico troveranno applicazione le medesime norme di cui al punto a) che precede. Tuttavia, in considerazione di un diverso contesto ambientale, potranno essere consentite deroghe, con l'utilizzo di altri materiali e altre configurazioni, che dovranno essere valutate dagli Uffici competenti.

L'altezza delle strutture e manufatti componenti il *dehors*, compresi gli elementi di illuminazione, non potrà superare i mt. 3,50 e comunque l'estradosso della soletta di copertura del piano terra degli edifici adiacenti.

Tutte le strutture impiegate, dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, verrà ordinata l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare. Tali strutture, quando chiuse,¹⁸ dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale: a tal scopo è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento, dei quali dovrà essere fornita regolare documentazione ai sensi della normativa vigente. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, per cui in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà rimossa.

Gli eventuali elementi di illuminazione dovranno avere dimensioni contenute, non offensive della sobrietà dei luoghi e non portare disturbo alla popolazione. Non sono consentite luci colorate o tubi al neon. Gli impianti di illuminazione ed acustici dovranno essere realizzati a norma e rispettare leggi e regolamenti locali.

c) In ogni caso e su tutto il territorio comunale:

- è assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità su *dehors* ed elementi pertinenziali, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico consentita dalle disposizioni regolamentari vigenti;¹⁹
- è assolutamente vietato far fuoriuscire i tavoli e le sedie dall'area adibita a *dehors*.²⁰

¹⁸ Non sono previste strutture chiuse all'interno del Centro storico

¹⁹ A titolo meramente esemplificativo, come utilizzare ombrelloni o sedie riportanti marchi di prodotti commerciali

²⁰ Al fine di evitare disagi alla circolazione pedonale che veicolare. Tale comportamento risulta

Art. 18 - Specifiche per le zone sottoposte a vincoli.

Nelle zone sottoposte a vincolo Paesaggistico è sempre necessaria l'acquisizione del nulla osta dell'Autorità preposta a tutela del vincolo.

Art. 19 - Sanzioni.

Salvo che il caso non costituisca più grave violazione sanzionabile secondo la vigente normativa edilizia, del Codice della strada e del Regolamento di occupazione di suolo pubblico, la violazione delle norme di cui al presente Regolamento verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii e dal Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23 dicembre 2015.

L'esecuzione delle opere relative al decoro ed arredo urbano di cui al precedente art. 1, in assenza della prescritta autorizzazione, comporterà l'immediata rimozione delle stesse.

Eventuali danni causati ai beni comunali dall'esecuzione delle opere indicate al comma precedente ed accertati dal competente Servizio Tecnico comunale e dal Servizio Polizia Locale, saranno oggetto di richiesta di risarcimento, previo loro ripristino.

Art. 20 - Modificazioni.

Le modifiche di specifiche tecniche previste nel presente regolamento, relative all'esteriorità degli esercizi commerciali, sono apportate dalla Giunta comunale.

Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali.

Sono fatte salve sino al termine della loro scadenza le autorizzazioni sinora rilasciate.

Per quanto non dettagliato nel presente documento, si rimanda alla disciplina delle "Linee guida relative all'esteriorità degli esercizi commerciali", approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai regolamenti comunali vigenti ed alle altre norme di legge applicabili in materia e alle "Linee guida relative all'esteriorità degli esercizi commerciali", approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti e/o provvedimenti comunali che siano con esso in contrasto o incompatibili.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa delibera.

Art. 22 - Adeguamento dinamico.

Il presente regolamento si intende automaticamente adeguato alle norme di legge future senza formalità alcuna salvo quelle disposizioni richiedenti valutazioni discrezionali dal parte dell'Autorità